



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 82 2013**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

#### **- FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI**

Ritorniamo sull'argomento della formazione durante il periodo di apprendistato (vedi Circolare 23 2013) per ricordare ai Clienti l'importanza di una corretta compilazione del Piano Formativo Individuale in fase di assunzione e nella puntuale erogazione della formazione al fine di evitare le sanzioni previste (perdita delle agevolazioni, pagamento della differenze contributive...).

**Per ogni apprendista**, l'azienda dovrà essere in grado di esibire:

- Il **piano formativo individuale**, come stabilito al momento dell'assunzione, debitamente sottoscritto
- La **certificazione dell'attività formativa professionalizzante eseguita** in azienda, attraverso documentazione idonea. A tal fine si suggerisce di tenere un vero e proprio "registro della formazione" con l'indicazione analitica della data, del numero delle ore, della materia con riferimento al piano formativo individuale, della modalità di erogazione della formazione (affiancamento, on the job, e-learning ecc...) e la sottoscrizione per ogni momento formativo dell'apprendista e del tutor.
- La **certificazione della formazione trasversale** effettuata presso le strutture dedicate

In caso di **mancata/insufficiente formazione** dell'apprendista, il personale ispettivo potrà indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato e "congruo" termine, nel caso in cui il periodo mancante alla fine dell'apprendistato sia sufficiente al recupero della formazione (provvedimento denominato **disposizione**).

In caso di assenza di un periodo congruo per il recupero della formazione il personale ispettivo applicherà direttamente la **sanzione** pari alla:

- differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta,
- con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
- maggiorata del 100%
- il rapporto di apprendistato viene ricondotto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Riportiamo di seguito l'esempio fornito dal Ministero:

## DURATA DEL PERIODO FORMATIVO PARI A 3 ANNI

Accertamento durante il 1° anno di apprendistato	Accertamento durante il 2° anno di apprendistato	Accertamento durante il 3° anno di apprendistato
In caso di <b>mancata/insufficiente formazione</b> dell'apprendista → l'azienda non è sanzionata, viene emanata la disposizione	In caso di <b>mancata/insufficiente formazione</b> dell'apprendista → La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del <b>40%</b> di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la "quota parte" delle ore previste nel secondo anno. <b>L'azienda in questo caso viene sanzionata.</b>	In caso di <b>mancata/insufficiente formazione</b> dell'apprendista → La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del <b>60%</b> di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la "quota parte" delle ore previste nel terzo anno <b>L'azienda in questo caso viene sanzionata.</b>

Lo Studio è a disposizione per un supporto nella verifica del Piano Formativo Individuale e nel controllo della documentazione che certifica la formazione svolta.

5 dicembre 2013

I migliori saluti.

Lucia Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [neqoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:neqoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.